



CODICE COMPORTAMENTALE DEGLI ISTRUTTORI, TECNICI E STAFF TECNICO FEDERALE

Introduzione

La Federazione Italiana Sport Equestri, in proseguo per semplicità solo “FISE”, pone una particolare attenzione alla protezione dell’infanzia da perseguire attraverso la prevenzione e la repressione di qualsiasi forma di abuso sui minori, in tutte le varie forme in cui esso può manifestarsi (ivi compreso quello emotivo, fisico, sessuale, nonché il c.d. “bullismo”).

La FISE è consapevole del ruolo sociale che gli compete nella formazione dei propri istruttori e tecnici, in proseguo per semplicità solo “istruttori”, che interagiscono con tanti minori -talvolta anche con disagi sociali, fisici e psichici - poiché lo sport in generale e quello equestre in particolare, contribuiscono a creare condizioni favorevoli e aiutano piccoli e grandi in un percorso di crescita che li renderà più forti e sicuri di sé.

L’impegno della FISE è di garantire che tutti, ed in particolare i minorenni o comunque le fasce più deboli, possano praticare il loro sport in un ambiente sano, sicuro e lontano da pericoli di abusi. I principi fondamentali sono la salvaguardia e il benessere per il minorenne e la salvaguardia e il benessere del cavallo, anche come momento di crescita nel rispetto di un altro essere vivente. Il coinvolgimento dei cavalli atleti crea certamente opportunità di sport, di divertimento, di svago e contribuisce allo sviluppo di qualità importanti quali autostima, leadership, collaborazione, responsabilità, altruismo e rispetto. I cavalli sono inoltre un tramite ideale tra la città e la campagna, tra l’uomo e la natura, tra le generazioni.

Pertanto è di primaria importanza per la FISE formare istruttori competenti che pongano in cima alla scala dei propri valori culturali e sociali il benessere dei giovani, dei cavalli atleti e dei tesserati in genere.

L’istruttore ha spesso rapporti di fiducia con il proprio allievo e, pertanto, può venire a conoscenza di situazioni di disagio del minore anche per abusi subiti.

L’istruttore rappresenta un cardine insostituibile nella formazione sportiva ed educativa del tesserato, in particolare del minorenne. Il loro apporto risulta, nella maggior parte di casi, di estrema qualità, tecnica e pedagogica, a riprova della correttezza del loro complesso iter formativo. Tuttavia, limitati casi di comportamenti inappropriati o addirittura illeciti, impongono a Fise di dotarsi di strumenti atti a innestare nel sistema federale una serie di anticorpi idonei ad individuare quegli istruttori non in linea con i principi etici della federazione.

Tutti gli istruttori, tecnici e staff tecnico federale di qualsiasi livello riconosciuti dalla FISE devono accettare e rispettare il presente codice Comportamentale.

1. Dichiarazioni di principio

1.1. Dichiarazione

La FISE si impegna a garantire il benessere di tutti gli iscritti, e quindi anche equidi, a prescindere dall'età, disabilità, sesso, razza, religione e differenze di ogni genere.

La FISE e i propri istruttori si impegnano ad assicurare:

- il benessere e la tutela dei tesserati, in particolare se minori e/o disabili, impegnandosi a creare un ambiente e un clima di serenità, fiducia e amicizia;
- il benessere dei cavalli, in particolare se atleti, adoperandosi a sviluppare una cultura e un rispetto del compagno di sport;
- la valutazione, nonché il perseguimento attraverso i propri Organi di Giustizia, di ogni segnalazione non anonima di cattiva pratica professionale o di violazione regolamento o abuso sui minori emotivo, fisico o sessuale e il c.d. "bullismo", anche solo percepito dal diretto interessato, con l'impegno a segnalare alla Magistratura ordinaria i comportamenti che integrino ipotesi di reato;
- un alto livello di professionalità, etica e moralità;
- che ogni violenza o abuso nei confronti dei pony o cavalli o degli equidi in generale sarà considerata come abuso o violenza inflitto ai tesserati.

2.0 Pratica corretta.

2.1 Introduzione

Gli istruttori devono impegnarsi a operare nel rispetto dei principi etici e morali universalmente riconosciuti, mantenendo un comportamento che possa essere da esempio. Nella sezione 4 vengono descritte delle linee guida su cosa fare nel caso in cui si abbiano dubbi riguardo una cattiva pratica o possibile abuso.

2.2 Comportamenti da tenere o evitare.

Gli istruttori seguono i seguenti principi:

- rispettare la Legge, i Regolamenti federali e le regole della società civile;
- non utilizzare ed essere severi verso chi usa sostanze proibite, sia per l'uomo e sia per il cavallo;
- segnalare ai genitori eventuali situazioni di disagio del minore percepite o conosciute anche indirettamente, come l'utilizzo da parte del minore di droghe anche leggere;
- essere un esempio per i propri allievi minorenni, mantenere uno stato di forma fisica adeguata a un contesto sportivo, nonché tenere modelli comportamentali confacenti all'ambiente sportivo e agonistico
- trattare tutti in egual modo, ponendo la medesima attenzione e dedicando lo stesso tempo, rispetto e dignità sia ai più talentuosi che ai meno dotati;
- rispettare le fasi di crescita e maturazione di ogni allievo e di ogni cavallo atleta e anteporre il suo benessere psico/fisico a qualunque vittoria o risultato, sia di squadra che individuale;
- l'allenamento e la difficoltà della gara devono rispettare lo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo e del cavallo atleta e devono basarsi sui bisogni e gli interessi dell'allievo e del cavallo atleta;

- aggiornarsi e documentarsi per saper riconoscere e gestire situazioni di disagio sociale e di bullismo dei propri allievi oppure rivolgersi a esperti in materia;
- un istruttore deve evitare situazioni di imbarazzo con propri allievi minorenni, linguaggi scurrili e comportamenti molesti o provocatori, anche se causati in tutto o in parte dagli stessi allievi minorenni. Non coinvolgere i propri allievi in giochi scatenati o provocanti da un punto di vista fisico o sessuale;
- un istruttore non dovrebbe mai condividere la stessa camera da letto, d'albergo e/o living con un minore che non sia del proprio nucleo familiare. Nel caso in cui adulti e bambini debbano condividere la stessa camera da letto, d'albergo e/o living, assicurarsi sempre di aver avuto il permesso scritto di chi esercita la potestà sul minore;
- evitare per quanto possibile i contatti fisici con i minorenni, ove siano necessari per l'insegnamento di una tecnica, preferibilmente operare in presenza di testimoni o, ancor meglio, in presenza dei genitori. Comunque, il contatto fisico non deve essere molesto;
- essere al corrente per i propri allievi delle condizioni di salute, intolleranze alimentari, ferite in corso e terapie in essere;
- quando è possibile effettuare le lezioni in spazi aperti, evitando il più possibile lezioni private con singoli allievi minorenni per non trovarsi in situazioni sconvenienti.

3. *Indicatori dell'Abuso e del Bullismo*

Gli indicatori che un bambino sta subendo degli abusi sono i seguenti:

- ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciate, in modo particolare se si trovano su parti del corpo normalmente non soggette a tali tipi di ferite;
- una ferita per la quale la spiegazione non sembra plausibile;
- il minore che descrive quella che potrebbe apparire un'azione di abuso che lo abbia coinvolto;
- una terza persona (bambino o adulto) che esprima dubbi riguardo il benessere di un minore.
- inspiegabili cambi di comportamento (per esempio un improvviso mutismo, isolamento o il mostrare improvvisi scatti di collera);
- diffidenza nei confronti delle persone con le quali il minore dovrebbe avere un buon rapporto di fiducia;
- difficoltà a socializzare e fare amicizia;
- il minore mostra disturbi dell'alimentazione, incluso il mangiare troppo (bulimia) o il non mangiare affatto (anoressia);
- il minore perde peso senza nessuna apparente valida motivazione;
- il minore si trascura, diventa sempre più trasandato o sporco.

Va detto che questa lista non è esaustiva e la presenza di uno o più di questi indicatori non definisce da sé la prova della presenza di un abuso.

Sebbene chiunque possa venire tacciato di bullismo, le vittime sono solitamente soggetti timidi, sensibili, ansiosi, insicuri; a volte vengono emarginati per ragioni fisiche (per esempio sono troppo grassi, piccoli, hanno una disabilità o appartengono a una diversa etnia, fede religiosa o cultura). Il fenomeno del bullismo si verifica soprattutto a scuola, ma potrebbe presentarsi in qualsiasi situazione carente di supervisione; il mondo sportivo, per la sua natura competitiva, potrebbe costituire un potenziale ambiente ideale.

Il prepotente (o bullo) può essere:

- Un istruttore/allenatore che adotti la filosofia del vincere ad ogni costo.
- Un genitore che usi fare pressioni (per esempio "se non sarai selezionato per la squadra ti vendo il pony o il cavallo").

- I prepotenti possono essere estranei o far parte del proprio gruppo di appartenenza.

Segnali di bullismo possono essere:

- Cambi di comportamento, come riduzione della concentrazione, isolarsi, diventare appiccicosi, depressi, spaventati, con sbalzi d'umore, riluttanza ad allenarsi o a partecipare alle gare.
- Un inspiegabile calo della performance.
- Segnali fisici come il mal di stomaco, mal di testa, insonnia, escoriazioni e contusioni, trascuratezza nell'abbigliamento, frenesia nell'alimentarsi (bulimia), rifiuto del cibo (anoressia), fumo e alcool.
- Mancanza di denaro o frequente perdita di effetti personali.

4. *Atleti disabili*

I minorenni o gli adulti con disabilità sono soggetti maggiormente a rischio di abuso. Diversi sono i fattori che contribuiscono a ciò, come gli stereotipi, il pregiudizio, la discriminazione, l'isolamento e l'incapacità di sapersi difendere da soli, o di comunicare in modo adeguato l'abuso che stanno subendo.

3.0 Comportamento da tenere in presenza di abuso percepito.

3.1 *Comunicazione ai genitori*

Gli istruttori e in generale chiunque si occupi del benessere del bambino, dovrebbe lavorare in collaborazione con i genitori e aiutarli a leggere in maniera tempestiva eventuali segnali di malessere. Esistono però situazioni nelle quali collaborare con i genitori potrebbe rivelarsi un danno anziché un beneficio, per esempio se il genitore stesso fosse responsabile dell'abuso o se un genitore è incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione. In questo caso è opportuno allertare i servizi sociali.

3.2 *Registrazioni e Riservatezza*

Le informazioni che vengono date agli Organi di Giustizia federali e/o alle Autorità preposte devono essere chiare e dettagliate. L'abuso va denunciato immediatamente e la denuncia scritta deve essere obiettiva e deve basarsi sui fatti preferibilmente documentati o documentabili anche con testimonianze.

Deve includere:

- i fatti riguardanti la denuncia o l'osservazione;
- una descrizione di ogni contusione, o ferite o altri tipi di segni;
- il resoconto del minore, se questo ultimo ha parlato confidandosi, di cosa è successo e di come si sia prodotto qualunque tipo di contusione o ferita;
- nome e cognome e preferibilmente recapito di tutti i testimoni;
- tempi, date o altre informazioni rilevanti;
- una chiara distinzione tra ciò che sono i fatti e ciò che è opinione o dicerie.

Bisogna sempre mantenere la riservatezza.

Le informazioni dovrebbero essere trattate e rivelate solo per una reale necessità di conoscenza. Questo include le seguenti persone, a condizione che non si ritengano coinvolte con l'abuso:

1. il presidente dell'associazione;
2. i genitori della persona che si suppone abbia subito l'abuso;
3. la persona o i genitori della persona responsabile dell'abuso;

4. Servizi sociali o Autorità inquirente e Organi di Giustizia federale

Il presente documento non ha la presunzione di essere esaustivo delle casistiche e si affida alla morale e correttezza dei propri istruttori per una corretta interpretazione e soluzione delle problematiche affrontate.

Comunque la Procura federale, contattabile via mail a procura@fise.it, è sempre disponibile a confronti riservati per suggerire comportamenti da tenere.

Gli istruttori, all'inizio di ogni anno o a seguito di semplice richiesta della FISE, devono dichiarare – a mezzo di autocertificazione rilasciata ai sensi del DPR 445 del 2000 e s.mi.-:

- 1) di non essere stati attinti da misure cautelari personali per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 583 bis all'art. 586 bis, dall'art. 600 all'art. 602, dall'art. 605 all'art. 609 bis al 609 duodecies (reati contro la persona), nonché per violazione del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);
- 2) di non essere imputati (pertanto vi è l'obbligo di comunicazione solo nel caso di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero con esclusione dei casi in cui vi sia stata notificazione di informazione di garanzia, verbale di elezione di domicilio e di identificazione, richiesta di proroga delle indagini preliminari, avviso di chiusura delle indagini preliminari, incidenti probatori) in processi penali per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 583 bis all'art. 583 quater, dall'art. 600 all'art. 602, art. 605, dall'art. 609 bis all'art. 609 duodecies (reati contro la persona), nonché per violazione del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);
- 3) di non aver riportato condanne (anche se non ancora passate in giudicato ed anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 544 bis all'art. 544 sexies, dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 582, bis all'art. 586 bis, art. 593, dall'art. 600 all'art. 602, art. 605, dall'art. 609 bis all'art. 609 duodecies (reati contro la persona), dall'art. 612 bis all'art. 613 ter, dall'art. 570 all'art. 574, artt. 638, 672 e 727 nonché del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);

I soggetti che, subita e scontata una condanna penale, vengano riabilitati dalla Magistratura ordinaria, debbono fare richiesta a Fise per entrare nei ruoli federali.

La Fise, e per essa il Consiglio Federale, valuterà caso per caso l'eventuale autorizzazione.